

Codice Identificativo di gara: 75003214B0



**POLIZZA
RCA- ARD (LIBRO MATRICOLA)**

LOTTO I

Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa, dagli Assicuratori, che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato di seguito riportato:

CONTRAENTE	SALERNO PULITA SPA
ASSICURATO	Il Soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
ASSICURATORI	L'impresa o il gruppo di imprese assicuratrici che prestano l'assicurazione;
ASSICURAZIONE	il contratto di assicurazione;
BROKER	DP Broker Srl;
SOCIETA'	l'Impresa o il gruppo di imprese che prestano l'Assicurazione;
POLIZZA	il documento che prova l'assicurazione;
PREMIO	la somma dovuta alle Imprese Assicuratrici;
RISCHIO	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
SINISTRO	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prevista l'assicurazione;
INDENNITA'	la somma dovuta dalle Imprese di Assicurazione in caso di sinistro;
FRANCHIGIA	la parte del danno indennizzabile, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato;
POLIZZA A LIBRO MATRICOLA	unico documento contrattuale che assicura contemporaneamente per la garanzia di responsabilità civile e/o per le garanzie corpi veicoli terrestri, una pluralità di veicoli appartenenti allo stesso settore o a settori differenti.

NORME CHE DISCIPLINANO L'OPERATIVITÀ DEL CONTRATTO

ART. 1 - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 04/07/2018 e termina alle ore 24.00 del 04/07/2021 senza tacito rinnovo con rate semestrali.

Il Contraente è tenuto a pagare il premio del rateo iniziale di perfezionamento, dal 04/07/2018 fino al 04/01/2019, entro trenta giorni dalla decorrenza della polizza relativo ai veicoli di cui all'articolo 32 Allegato A) altrimenti avrà effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, salvo diversi accordi fra le Parti.

La rata di premio, con scadenza semestrale successiva alla prima del 04/01/2019 dovrà essere pagata entro le ore 24.00 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza. Trascorso tale termine, salvo accordi fra le Parti, la garanzia sarà sospesa e riprenderà dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Le rate di premio semestrali relative al secondo e terzo anno del contratto saranno comprensive dei premi di tutti i veicoli assicurati.

Resta fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

ART.2 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892 - 1893 - 1894 C.C.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente/Assicurato di una o più circostanze eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo sempre che tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del legale rappresentante dell'assicurato.

ART. 3 - VARIAZIONI DEL RISCHIO

E' espressamente convenuto che eventuali aggravanti o diminuzioni del rischio resteranno ininfluenti ai fini della validità della presente garanzia non comporteranno il diritto di recesso.

ART. 4 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. Tuttavia è onere della Società comunicare, di volta in volta, tutte le variazioni intervenute nel quadro normativo relativo agli oneri fiscali.

Eventuali aumenti o diminuzioni di aliquota che si verificano in corso di contratto vengono imputati alla prima scadenza contrattuale anche rateale.

ART. 5 - MODIFICA DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 6 - COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora risulti dalla polizza che l'Assicurazione è divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termine delle condizioni di Assicurazione, in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nella polizza o appendice (di fatto con l'accettazione della quota di polizza dichiarano di rilasciare tale mandato), a firmare anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria rende ogni documento emesso ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici, ed ogni comunicazione si intende pertanto fatta e/o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto anche delle Assicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna delle Coassicuratrici, risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza.

ART. 7 - FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello della sede legale del Contraente/Assicurato.

ART. 8 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 9 - POLIZZA AMMINISTRATA CON "LIBRO MATRICOLA" – REGOLAZIONE DEL PREMIO

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli, di proprietà o comunque dati in comodato d'uso al Contraente, da coprire inizialmente e successivamente.

Alla firma della polizza il Contraente versa, in via preventiva, il premio complessivo aggiudicato per codesta garanzia (RCA/Incendio-Furto); tale premio dovrà intendersi relativo ai veicoli indicati nell'elenco di cui all'art. 32 Allegato A).

Per i veicoli inclusi in garanzia o sostituiti nel corso della durata contrattuale, il premio sarà determinato con riferimento alla tariffa ed alla normativa in base alle quali è stato stipulato il contratto. A titolo puramente indicativo si allega elenco veicoli Allegato B) con scadenze successive che l'Ente chiederà successivamente di inserire nel libro matricola.

Le esclusioni di veicoli, ammesse in conseguenza di vendita, distruzione, demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati.

Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24.00 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o dalle ore 24.00 del giorno di ricevimento del telefax con cui sono state notificate o comunque dalle ore 24.00 della data di restituzione all'Impresa del certificato.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La società è tenuta entro sessanta giorni dalla scadenza di ciascun anno contrattuale ad emettere appendice di regolazione premio per le variazioni relative alle eventuali immissioni, dismissioni o sospensioni di veicoli assicurati intervenute durante il periodo contrattuale e per le franchigie eventualmente da liquidare.

Il Contraente sarà tenuto al pagamento del conguaglio entro sessanta giorni dalla data di ricezione dell'appendice di regolazione.

ART.10 - EVIDENZA SINISTRI

La Società alle si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri, ad ogni semestralità, così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione della data e dell'importo liquidato);

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

ART. 11 - VALIDITA' ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE

Si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte. La firma apposta dal Contraente su eventuali moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA DI RESPONSABILITA' CIVILE AUTO

ART. 12 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assicura in conformità a quanto stabilito dalla legge i rischi della-Responsabilità Civile Auto per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in polizza.

L'assicurazione è estesa anche alla Responsabilità Civile:

- per la circolazione del veicolo in aree private, escluse quelle aeroportuali;
- personale e autonoma dei trasportati per danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione del veicolo assicurato, esclusi i danni al veicolo stesso;
- per i danni involontariamente cagionati a terzi nell'esecuzione delle operazioni di carico e scarico da terra al veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi e dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna, nell'ambito di questa garanzia non sono considerati terzi coloro che prendono parte alle suddette operazioni e le persone trasportate tranne quanto previsto dall'Art. 16;
- della persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente per il veicolo utilizzato per esercitazione alla guida; nell'ambito di questa garanzia è considerato terzo anche l'allievo conducente;
- nel caso di motoveicolo condotto da persona munita di valida autorizzazione ad esercitarsi alla guida, anche durante l'eventuale tragitto in strade urbane strettamente necessario al raggiungimento dei luoghi atti ad effettuare le esercitazioni di guida ai sensi di legge.

In questi casi, i massimali indicati in polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle predette estensioni.

ART. 13 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

Per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità a terzo di eccezioni previste nell'articolo denominato "esclusioni".

La Società a parziale deroga di quanto stabilito nell'art. 17 denominato "esclusioni", rinuncia al diritto di rivalsa sia nei confronti di Salerno Pulita SpA che del conducente nei casi di:

- danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è stato effettuato in conformità delle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione.

La presente garanzia non è operante qualora l'Ente proprietario fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

ART.14 - ESTENSIONE TERRITORIALE/CERTIFICATO INTERNAZIONALE (CARTA VERDE)

Salvo diversa indicazione nell'ambito di specifiche garanzie, l'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea. Vale altresì per gli Stati elencati e non barrati sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

In caso di circolazione all'estero la garanzia Responsabilità Civile Auto è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza. Qualora il contratto in relazione al quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Compagnia Aggiudicataria che eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

ART 15 - VARIAZIONE DELLA PERSONA DEL CONTRAENTE

In caso di alienazione o cessione dell'Azienda, il Contraente o gli aventi causa devono, entro il termine di 15 giorni dal loro verificarsi, comunicarlo alla Società, la quale nei successivi 30 giorni ha facoltà di recedere dal contratto dandone comunicazione con preavviso di 15 giorni.

ART. 16 - CARICO E SCARICO CON MEZZI MECCANICI

A parziale deroga dell'Art.12, nel caso di assicurazione di veicoli destinati al trasporto di cose la Società garantisce, fino a concorrenza per ogni sinistro dei massimali previsti per la garanzia di Responsabilità Civile, la Responsabilità Civile del Contraente e - se persona diversa - del Committente per danni involontariamente cagionati a terzi nell'esecuzione delle operazioni di carico sul veicolo indicato in polizza e viceversa effettuate con mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo stesso.

La garanzia è prestata in base alle condizioni generali di assicurazione previste dalla Società per la Responsabilità Civile obbligatoria.

La garanzia non opera:

- Per i danni alle persone trasportate sul veicolo e a coloro che prendono parte alle operazioni di carico e scarico;
- Per i danni alle cose trasportate, in custodia, in consegna o soggette alle operazioni di carico e scarico;
- Per i danni da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- Nel caso in cui i mezzi o dispositivi meccanici vengano utilizzati in modo difforme da quanto prescritto dalla carta di circolazione e dalle leggi vigenti.

ART. 17 - ESCLUSIONI

L'assicurazione non è operante:

- Qualora il conducente non sia abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- Nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- Nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- Per i rischi della responsabilità per i danni causati alla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- Nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 o 187 del D.L. 30/4/92 n° 285, relativo Regolamento e successive modificazioni;
- Nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona adibita a svolgere le funzioni di istruttore, ai sensi della Legge vigente;
- Nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da un suo dipendente.

ART. 18 - MASSIMALI

I massimali minimi dovranno essere i seguenti:

- **€ 6.000.000,00 per sinistro;**
- **€ 5.000.000,00 per danni alle persone indipendentemente dal numero dei danneggiati;**
- **€ 1.000.000,00 per danni a cose o animali.**

ART.19 - MODALITÀ' PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

In caso di sinistro causato dalla circolazione del veicolo assicurato il conducente del veicolo o se persona diversa il proprietario sono tenuti a denunciare il sinistro alla Società entro 5 giorni dal suo verificarsi.

In caso di mancata presentazione della denuncia la Società avrà diritto di rivalersi ai sensi dell'art. 1915 c.c. di quanto pagato (art. 144, 2° comma del Codice) esclusivamente nei confronti dell'Assicurato che abbia omesso dolosamente l'avviso di sinistro.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

La denuncia del sinistro deve essere redatta, ai sensi dell'art. 143 del Codice sul modulo conforme al modello approvato dall'ISVAP "Modulo di constatazione amichevole di incidente"(cosiddetto "Modulo Blu") e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.

La denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e del Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute. Unitamente al Modulo blu, e solo nell'ipotesi in cui l'Assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni utilizzando l'apposito modulo allegato al contratto o fornito insieme alla quietanza di pagamento.

In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:

- a) alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite all'Assicurato all'atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all'art. 149 del C.d.A. ;

- b) alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto.

ART. 19 BIS - PROCEDURE DI RISARCIMENTO DIRETTO (ART. 149 DEL CODICE)

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139, comma 2° del Codice) al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Codice) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.

Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti stati.

In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 del Codice.

La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti.

Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (art.11 del D.P.R. n. 254 del 18/07/2006 Regolamento attuativo dell'art. 149 e 150 del Codice). In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di Richiesta di risarcimento danni, attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del Codice.

ART. 19 TRIS - PROCEDURA ORDINARIA DI RISARCIMENTO (ART. 148 DEL CODICE)

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al precedente art. 11, la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla compagnia di assicurazione del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di richiesta di risarcimento danni.

ART. 19 QUATER - PROCEDURA DI RISARCIMENTO DEL TERZO TRASPORTATO (ART. 141 DEL CODICE)

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall'art 141 del Codice.

ART. 20 - GESTIONE DELLE VERTENZE

La Società fino a quando ne ha interesse assume a nome del Contraente/Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui la procedura o la Società lo richiedano.

NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE ACCESSORIE

ART. 21 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

INCENDIO

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di incendio, azione del fulmine, esplosione o scoppio del carburante.

La garanzia non comprende il caso di incendio verificatosi successivamente a furto o rapina.

FURTO E RAPINA

La Società indennizza i danni materiali e diretti:

- per la perdita del veicolo assicurato in conseguenza di furto o rapina;
- cagionati al veicolo stesso nella esecuzione o in conseguenza di furto o rapina consumati o tentati;
- verificatisi al veicolo durante la circolazione successivamente al furto o alla rapina con esclusione dei danni alle parti meccaniche che non siano conseguenti a collisione, urto o ribaltamento;
- subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di incendio successivo al furto o rapina.

VALORE ASSICURATO

Relativamente alle garanzie Incendio, Furto e Rapina, l'assicurazione è prestata per il valore dichiarato dal Contraente per ciascun veicolo, che comprende i valori degli accessori e degli apparecchi fono audiovisivi, purché stabilmente fissati al veicolo.

La società si impegna quindi a indennizzare:

- in caso di danno totale: una somma corrispondente al valore commerciale del veicolo, nonché degli accessori e dei fonoaudiovisivi purché stabilmente fissati allo stesso, al netto di eventuali scoperti e franchigie, e del valore dell'eventuale relitto;
- in caso di danno parziale: una somma corrispondente al costo delle riparazioni o delle sostituzioni con applicazione del degrado sul prezzo delle parti sostituite, salvo il limite del valore commerciale dello stesso, al netto di eventuali scoperti e franchigie.

Il valore del veicolo viene desunto dalla rivista di riferimento.

Resta inteso che per danno totale si intende il danno quando il veicolo, in seguito a furto o rapina, non sia stato ritrovato oppure quando, in seguito ad eventi che diano luogo a danni materiali, le spese per la riparazione del veicolo superino l'80% del valore dello stesso al momento del sinistro, purché l'Assicurato abbia provveduto alla demolizione del relitto; in tutti gli altri casi il danno si intende parziale.

Nel caso in cui l'Assicurato possa fiscalmente detrarre l'ammontare dell'IVA la liquidazione del danno avverrà al netto dell'imposta suddetta.

Le garanzie Incendio e Furto sono soggetto ad uno scoperto del 10% con un minimo di € 500,00 per ciascun sinistro.

Per tutte le garanzie, salvo quanto previsto dall'Art. 22, non sono risarcibili i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- b) causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e (con esclusione della garanzia Furto e Rapina) dolosi in genere;
- c) causati da esplosione o emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, caduta di neve, ghiaccio e pietre, frane, grandine, inondazioni e straripamenti, mareggiate e smottamenti di terreno, trombe d'aria e uragani, valanghe e slavine;
- e) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara;
- f) causati da partecipazione ad attività delittuose o con dolo;

- del Contraente, dell'Assicurato, dei loro dipendenti o comunque delle persone delle quali il Contraente o l'Assicurato sono tenuti a rispondere ai sensi delle leggi vigenti;
- del coniuge, dei genitori e dei figli, nonché di qualsiasi altro appartenente al nucleo familiare del Contraente o dell'Assicurato;
- qualora Contraente o Assicurato non siano persone fisiche, del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell'amministratore e delle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;

g) causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi.

ART 22. - EVENTI NATURALI E SOCIOPOLITICI

A parziale deroga da quanto previsto dall'Art.21, la Società indennizza anche i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo in conseguenza di:

- valanghe, slavine, caduta di neve, straripamenti, inondazioni, alluvioni, frane, ghiaccio, pietre grandine, smottamenti di terreno, trombe d'aria, mareggiate, uragani, sabotaggio, scioperi, atti di terrorismo, sommesse, tumulti popolari, vandalismo e atti dolosi in genere.
- Tale garanzia viene prestata con uno scoperto del 20% e con un minimo di € 500,00 per singolo sinistro.

ART. 23 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO – OBBLIGO PER L'ASSICURATO DI FORNIRE LA DOCUMENTAZIONE

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia e sempre che, in caso di furto totale o rapina, siano trascorsi 30 giorni da quello del sinistro.

Resta fermo il disposto dell'articolo 2742 del Codice Civile, qualora il veicolo sia soggetto a privilegio, pegno o ipoteca, a favore di terzi.

Se per l'accertamento del fatto è stato aperto un procedimento penale per reati dolosi, il pagamento sarà eseguito quando il procedimento medesimo abbia accertato il fatto stesso.

ART. 24 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI ED OBBLIGHI DERIVANTI

L'Assicurato, in caso di sinistro deve:

- Presentare tempestivamente denuncia presso la Società;
- Fornire i dati che verranno richiesti relativi alla polizza e al sinistro;
- Informare la Società non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso;

e relativamente alle garanzie interessate dal sinistro e sottoscritte in polizza:

Nel caso di furto o rapina totali deve inoltre:

- presentare immediatamente denuncia all'Autorità competente e fornire copia alla Società, provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verificano all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'Autorità straniera che all'Autorità italiana;
- fornire originale della carta di circolazione; se asportata con il veicolo, trasmettere alla Società copia della denuncia di furto;
- fornire originale del certificato di proprietà con l'annotazione della perdita di possesso, rilasciato dal PRA;
- fornire originale dell'estratto cronologico generale del PRA;
- fornire, se non asportate con il veicolo, tutte le copie delle chiavi;
- fornire prova dell'esistenza e operatività degli impianti antifurto qualora questi presupposti siano stati dichiarati in polizza;
- rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore della Società; l'Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato restituendo alla Società l'indennizzo ricevuto, salva successiva liquidazione a termini di polizza;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente;

Nel caso di furto o rapina parziali deve inoltre:

- presentare immediatamente denuncia all'Autorità competente e fornire copia alla Società, provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verificano all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'Autorità straniera che all'Autorità italiana;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente;

Nel caso di incendio deve inoltre:

- se doloso presentare immediatamente denuncia all'Autorità competente e fornire copia alla Società, provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verificano all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'Autorità straniera che all'Autorità italiana;
- fornire copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti;
- in caso di danno totale, rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore della Società;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente;

ART. 25 - LIQUIDAZIONE DEL DANNO AL VEICOLO

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti oppure, può aver luogo quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale ove risiede l'Assicurato o ha sede l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto.

I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito è a carico della Società e dell'Assicurato in parti uguali esclusa ogni solidarietà.

ART. 26 - OBBLIGO DI SALVATAGGIO E DI CONSERVAZIONE

L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero di tutto o parte del mezzo; per le spese relative si applica l'art.1914 del Codice Civile.

L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a qualsivoglia indennità.

ART. 27 – RIPARAZIONI/REINTEGRAZIONE IN FORMA SPECIFICA

Relativamente alle garanzie Incendio, Furto, Rapina, salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima che siano trascorsi 3 giorni dal momento della presentazione della denuncia, salvo consenso della Società.

La Società ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del mezzo danneggiato nonché di sostituire il mezzo stesso o le sue parti, invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del mezzo dopo il sinistro, corrispondente al controvalore.

L'Assicurato non ha diritto di abbandonare alla Società, né in tutto né in parte, quanto possa essere stato salvato dal sinistro o da eventuali recuperi.

ART. 28 - RICORSO TERZI DA INCENDIO

La Società in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) con il limite massimo di € 150.000,00 per evento.

Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell'Assicurato.

Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:

- a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione;
- b) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate nella lettera a)
- c) ove l'Assicurato sia una società, i Soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con questi in uno dei rapporti indicati dalla lettera b).

ART. 29 - SOCCORSO STRADALE

Qualora il veicolo abbia subito:

- un incidente, un incendio, un guasto, un furto tentato o parziale, una rapina tentata;
- un furto totale o una rapina, seguiti da ritrovamento, con danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali,

la Società mette a disposizione dell'Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso presso l'officina convenzionata più vicina o, in alternativa e se si trovano entro un raggio di 50 Km, all'officina indicata dal conducente o al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice oppure alla residenza o al domicilio dell'Assicurato.

Sono a carico dell'Assicurato:

- le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito l'incidente o il guasto al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate;
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali;
- le spese di posteggio in caso di recupero di carrelli appendice o roulotte anche con targa diversa, trainati sino al deposito più vicino.

Per i furgoni ed i mezzi pesanti, si procederà al recupero del rimorchio con targa diversa se lo stesso è esplicitamente coperto da specifica polizza.

Qualora il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e non riesca a ritornarvi autonomamente, la Struttura Organizzativa interviene con il mezzo di soccorso appropriato per riportare il veicolo nell'ambito della sede stradale. La Società tiene a proprio carico il relativo costo, fino alla concorrenza di un importo massimo di € 200,00 per sinistro per le autovetture, i motoveicoli e gli altri veicoli fino a 3,5 tonnellate di peso o di € 2.600,00 per gli altri veicoli oltre 3,5 tonnellate di peso. Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito l'incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate.

La prestazione è operante quando il sinistro si verifica in Italia o all'estero.

ART.30 - DISDETTA BILATERALE ANNUALE

Alle scadenze annuali del 04/07/2019 e del 04/07/2020, con un preavviso di 90 giorni, da inviare mediante lettera raccomandata, è data facoltà ad entrambe le parti di disdire anticipatamente il contratto.

ART. 31 - FORME TARIFFARIE CHE POTRANNO ESSERE APPLICATE AI VEICOLI DA ASSICURARE.

La Compagnia potrà applicare la propria tariffa prevista per i veicoli da inserire nel libro matricola ridotta della percentuale di ribasso offerta in sede di gara

• BONUS / MALUS

All'atto della stipulazione il contratto è assegnato alla classe di merito indicata nell'attestato di rischio per ciascun veicolo.

All'occasione di ciascun rinnovo, la polizza è assegnata ad una nuova classe di merito secondo le comuni norme relative alle forma tariffarie.

La Compagnia dovrà formulare la propria offerta sul premio relativo ai veicoli indicati nell'art. 32.

L'assegnazione della classe è determinata altresì dai sinistri - che non siano già stati considerati - pagati nei periodi di osservazione precedenti.

Il sistema prevede 18 classi di merito.

• FISSA CON MAGGIORAZIONE DI PREMIO PER SINISTROSITA'

La Compagnia dovrà formulare la propria offerta sul premio relativo ai veicoli indicati nell'art. 32.

Maggiorazione di premio per sinistrosità - Pejus

In occasione di ciascun rinnovo o inserimento, si applica la seguente tabella:

SINISTRI PAGATI NEL PERIODO DI OSSERVAZIONE	AUMENTI RISPETTO AL PREMIO BASE
Fino a 1	-
2	+15%
Oltre 2	+25%

- **TARIFFA FISSA**

Senza applicazione di franchigie o di regole evolutive.

ART. 32 - PARAMETRI DEL PREMIO

Il premio offerto dovrà essere determinato per l'importo di comprensiva della garanzia RCA, Incendio e Furto ove previsto il valore del veicolo.

L'offerta dovrà prevedere l'importo complessivo utilizzando le formule tariffarie previste all'art. 31.

I veicolo da assicurare sono i seguenti:

ALLEGATO A

N.	Marca	Modello	Tipo Veicolo	Targa Telaio	Imm.	Cil.(c m3)	kW	Mas.(Q.li)	Val. veicolo €	Attes. di rischio	Scadenza
1	POLARIS	RNG MY15 E 570	QUADRICI CLO	CF 612 80	giu-17	567	13,2	855	€ 9.000,00	Fissa con pejus/ CU14	04/07/2018
2	PIAGGIO		CICLOMOTORE	X4 M7 BH	mar-11	50	1,8		€ 0,00	Fissa con pejus/ CU7	04/07/2018
3	PIAGGIO		CICLOMOTORE	X4 M7 9P	feb-11	50	1,8		€ 0,00	Fissa con pejus/ CU15	04/07/2018
4	DULEVO		SPAZZATRICE	AG K2 55	feb-11	4485	107	122,50	€ 0,00	Fissa	04/07/2018
5	MAN		VEICOLO SPECIALE	BC 936 SB	mag-99	6871	162	150	€ 0,00	CU12	04/07/2018
6	CARDI		RIMORCHIO SPECIALE	AD 665 33	ott-05			368	€ 0,00	CU12	04/07/2018
7	IVECO		TRATT. STRADALE E GANCIO	CZ 075 AW	ott-05	10308	316	440	€ 0,00	CU15	04/07/2018
8	IVECO		VEICOLO SPECIALE	BR 061 SS	ott-01	7790	259	260	€ 0,00	CU12	04/07/2018
9	RENAULT		VEICOLO SPECIALE	ED 295 GZ	lug-10	2464	74	35	€ 4.000,00	CU11	04/07/2018

10	RENAULT		VEICOLO SPECIALE	FF 673 SM	lug-10	2464	74	35	€ 4.000,00	CU18	04/07/2018
11	EFFEDI		AUTOCARRO	BH 605 MY	mag-00	1697	39	28	€ 0,00	CU12	04/07/2018
12	PIAGGIO	S89 CKW SUM	VEICOLO SPECIALE	EY 977 YM	mar-15	1201	47	17	€ 10.000,00	CU12	04/07/2018
13	PIAGGIO	S89 CKW SUM	VEICOLO SPECIALE	EY 976 YM	mar-15	1201	47	17	€ 10.000,00	CU15	04/07/2018
14	PIAGGIO	S89 CKW SUM	VEICOLO SPECIALE	EY 975 YM	mar-15	1201	47	17	€ 10.000,00	CU12	04/07/2018
15	PIAGGIO	S89 CKW SUM	VEICOLO SPECIALE	EY 973 YM	mar-15	1201	47	17	€ 10.000,00	CU12	04/07/2018
16	PIAGGIO	S89 CKW SUM	VEICOLO SPECIALE	EY 972 YM	mar-15	1201	47	17	€ 10.000,00	CU12	04/07/2018
17	PIAGGIO	S89 CKW SUM	VEICOLO SPECIALE	EY 971 YM	mar-15	1201	47	17	€ 10.000,00	CU12	04/07/2018
18	PIAGGIO	S89 CKW SUM	VEICOLO SPECIALE	EY 970 YM	mar-15	1201	47	17	€ 10.000,00	CU12	04/07/2018
19	PIAGGIO	S89 CKW SUM	VEICOLO SPECIALE	EY 969 YM	mar-15	1201	47	17	€ 10.000,00	CU12	04/07/2018
20	PIAGGIO	S89 CKW SUM	VEICOLO SPECIALE	EY 968 YM	mar-15	1201	47	17	€ 10.000,00	CU12	04/07/2018
21	EFFEDI		VEICOLO SPECIALE	EA 470 WM	mar-10	1493	77	35	€ 0,00	CU15	04/07/2018
22	EFFEDI		VEICOLO SPECIALE	EA 465 WM	mar-10	1493	77	35	€ 0,00	CU15	04/07/2018
23	EFFEDI		VEICOLO SPECIALE	EA 451 WM	mar-10	1493	77	35	€ 0,00	CU15	04/07/2018
24	RENAULT		VEICOLO SPECIALE	DW 391 KZ	mag-09	2953	110	65	€ 0,00	CU10	04/07/2018
25	RENAULT		VEICOLO SPECIALE	DW 392 KZ	mag-09	2953	110	65	€ 0,00	CU16	04/07/2018
26	RENAULT		VEICOLO SPECIALE	DW 393 KZ	mag-09	2953	110	65	€ 0,00	CU10	04/07/2018
27	RENAULT		VEICOLO SPECIALE	DW 394 KZ	mag-09	2953	110	65	€ 0,00	CU16	04/07/2018
28	RENAULT		FURGONE	FJ 166 BF	mag-17	11116	230	260	€ 15.000,00	CU13	04/07/2018
29	SCANIA		VEICOLO SPECIALE	BT 223 WZ	nov-01	8970	191	180	€ 0,00	CU13	04/07/2018
30	ISUZU		VEICOLO SPECIALE	ZA 390 XF	ago-09	2999	110	35	€ 0,00	CU18	04/07/2018
31	IVECO		VEICOLO SPECIALE	DT 079 XX	dic-08	2287	71	35	€ 5.000,00	CU16	04/07/2018
32	RENAULT		VEICOLO SPECIALE	DX 689 TN	ott-09	2464	74	35	€ 4.000,00	CU1	04/07/2018

33	RENAULT		VEICOLO SPECIALE	DX 831 TN	nov-09	2464	74	35	€ 4.000,00	CU9	04/07/2018
34	EVF		AUTOCARRO	DP 010 NJ	lug-08		10		€ 0,00	CU12	04/07/2018
35	EVF		AUTOCARRO	DP 009 NJ	lug-08		10		€ 0,00	CU11	04/07/2018
36	EVF		AUTOCARRO	DH 713 LP	dic-07		10		€ 0,00	CU11	04/07/2018
37	EFFEDI		VEICOLO SPECIALE	DW 473 KZ	giu-09	1493	77	35	€ 0,00	CU11	04/07/2018
38	EFFEDI		VEICOLO SPECIALE	DW 476 KZ	giu-09	1493	77	35	€ 0,00	CU8	04/07/2018
39	EFFEDI		VEICOLO SPECIALE	DW 479 KZ	giu-09	1493	77	35	€ 0,00	CU10	04/07/2018
40	IVECO		VEICOLO SPECIALE	CA 862 TN	dic-02	2800	107	65	€ 3.000,00	CU12	04/07/2018
41	FIAT		AUTOCARRO	BX 210 PK	ott-01	1997	69	24	€ 0,00	CU1	04/07/2021
42	IVECO	180	VEICOLO SPECIALE	DC 862 YX	giu-06	5880	202	180	€ 13.000,00	CU8	04/07/2018
43	IVECO	AD440 S36	VEICOLO SPECIALE	EM 430 VW	giu-12	7790	265	260	€ 30.000,00	CU16	04/07/2018
44	RENAULT		VEICOLO SPECIALE	DM 752 PS	gen-08	2953	95	35	€ 0,00	CU13	04/07/2018
45	IVECO		VEICOLO SPECIALE	DW 065 YT	giu-09	10308	309	255	€ 0,00	CU10	04/07/2018
46	PIAGGIO		CICLOMOTORE	X5 7KZ T	mag-13	50	1,8	0	€ 0,00	CU8	04/07/2018
47	ISUZU		VEICOLO SPECIALE	ZA 297 XF	gen-07	2999	110	35	€ 4.000,00	CU12	04/07/2018
48	IVECO		VEICOLO SPECIALE	ZA 052 XP	mar-09	2287	71	35	€ 0,00	CU16	04/07/2018
49	ISUZU		VEICOLO SPECIALE	ZA 306 XF	gen-07	2999	110	35	€ 4.000,00	CU15	04/07/2018
50	RENAULT		AUTOCARRO	DV 239 KB	feb-09	1149	55	17	€ 2.000,00	CU9	04/07/2018
51	RENAULT		AUTOCARRO	DV 238 KB	feb-09	1149	55	17	€ 2.000,00	CU9	04/07/2018
52	PIACENZA		RIMORCHIO	CN 018 771	lug-93				€ 0,00		04/07/2018
53	PIACENZA		RIMORCHIO	MI138442	94				€ 0,00		04/07/2018
54	PIAGGIO	S89 CKW SUN	AUTOCARRO	EY 974 YM	mar-15	1201	47	17	€ 8.000,00	CU12	04/07/2018
55	PIAGGIO	S90 CGW SUN	VEICOLO SPECIALE	FF 841 VF	gen-17	1299	54	17	€ 15.000,00	CU13	04/07/2018
56	PIAGGIO	S90 CGW SUN	VEICOLO SPECIALE	FF 842 VF	gen-17	1299	54	17	€ 15.000,00	CU13	04/07/2018

57	PIAGGIO	S90 CGW SUN	VEICOLO SPECIALE	FF 845 VF	gen-17	1299	54	17	€ 15.000,00	CU13	04/07/2018
58	PIAGGIO	S90 CGW SUN	VEICOLO SPECIALE	FF 846 VF	gen-17	1299	54	17	€ 15.000,00	CU13	04/07/2018
59	PIAGGIO	S90 CGW SUN	VEICOLO SPECIALE	FF 847 VF	gen-17	1299	54	17	€ 15.000,00	CU13	04/07/2018
60	PIAGGIO	S90 CGW SUN	VEICOLO SPECIALE	FF 848 VF	gen-17	1299	54	17	€ 15.000,00	CU13	04/07/2018
61	PIAGGIO	S90 CGW SUN	VEICOLO SPECIALE	FF 849 VF	gen-17	1299	54	17	€ 15.000,00	CU16	04/07/2018
62	PIAGGIO	S90 CGW SUN	VEICOLO SPECIALE	FF 034 VG	gen-17	1299	54	17	€ 15.000,00	CU13	04/07/2018
63	PIAGGIO	S90 CGW SUN	VEICOLO SPECIALE	FF 844 VF	gen-17	1299	54	17	€ 15.000,00	CU13	04/07/2018
64	PIAGGIO	S90 CGW SUN	VEICOLO SPECIALE	FF 843 VF	gen-17	1299	54	17	€ 15.000,00	CU13	04/07/2018
65	EFFEDI		VEICOLO SPECIALE	EA 453 WM	mar-10	1493	77	35	€ 0,00	CU17	04/07/2018
66	IVECO	MAGIRUS	VEICOLO SPECIALE	DY 377 KK	ott-09	7790	243	260	€ 0,00	CU15	04/07/2018
67	IVECO	AD440 S36	VEICOLO SPECIALE	EM 427 VW	giu-10	7790	265	260	€ 0,00	CU12	04/07/2018
68	ISUZU		VEICOLO SPECIALE	DH 956 MM	ott-07	2999	110	35	€ 0,00	CU15	04/07/2018
69	IVECO	AD440 S36	VEICOLO SPECIALE	EM 429 VW	mag-07	7790	265	260	€ 0,00	CU12	18/07/2018

ALLEGATO B

N.	Marca	Modello	Tipo Veicolo	Tg Telaio	Imm	Cil.(cm 3)	kW	Massa (Q.li)	Val.veic. €	Scadenza	Attest. di rischio
1	NISSAN	CABSTAR	VEICOLO SPECIALE	FB 777 XK	dic-15	2488	90	35	€ 23.000,00	15/01/2018	CU 13
2	IVECO	2Y3C IC09	VEICOLO SPECIALE	FB 764 XK	gen-16	8710	243	260	€ 81.000,00	15/01/2018	CU 13
3	IVECO	2Y3C IC09	VEICOLO SPECIALE	FB 763 XK	gen-16	8710	243	260	€ 81.000,00	15/01/2018	CU 13
4	IVECO	2Y3C IC09	VEICOLO SPECIALE	FB 762 XK	gen-16	8710	243	260	€ 81.000,00	15/01/2018	CU 13
5	NISSAN	CABSTAR	VEICOLO SPECIALE	FB 781 XK	gen-16	2488	90	35	€ 23.000,00	15/01/2018	CU 13
6	NISSAN	CABSTAR	VEICOLO SPECIALE	FB 780 XK	gen-16	2488	90	35	€ 23.000,00	15/01/2018	CU 16
7	NISSAN	CABSTAR	VEICOLO SPECIALE	FB 778 XK	gen-16	2488	90	35	€ 23.000,00	15/01/2018	CU 13

8	NISSAN	CABSTAR	VEICOLO SPECIALE	FB 776 XK	gen-16	2488	90	35	€ 23.000,00	15/01/2018	CU 13
9	IVECO	2Y3C IC09	VEICOLO SPECIALE	FB 767 XK	gen-16	8710	243	260	€ 81.000,00	15/01/2018	CU 13
10	IVECO	2Y3C IC09	VEICOLO SPECIALE	FB 768 XK	gen-16	8710	243	260	€ 81.000,00	15/01/2018	CU 16
11	IVECO	2Y3C IC09	VEICOLO SPECIALE	FB 769 XK	gen-16	8710	243	260	€ 81.000,00	15/01/2018	CU 13
12	IVECO	2Y3C IC09	VEICOLO SPECIALE	FB 771 XK	gen-16	8710	243	260	€ 81.000,00	15/01/2018	CU 13
13	NISSAN	CABSTAR	VEICOLO SPECIALE	FB 779 XK	gen-16	2488	90	35	€ 23.000,00	15/01/2018	CU 13
14	NISSAN	CABSTAR	VEICOLO SPECIALE	FB 775 XK	dic-15	2488	90	35	€ 23.000,00	15/01/2018	CU 13
15	NISSAN	CABSTAR	VEICOLO SPECIALE	FB 784 XK	gen-16	2488	90	35	€ 23.000,00	15/01/2018	CU 16
16	NISSAN	CABSTAR	VEICOLO SPECIALE	FB 783 XK	gen-16	2488	90	35	€ 23.000,00	15/01/2018	CU 13
17	NISSAN	CABSTAR	VEICOLO SPECIALE	FB 785 XK	gen-16	2488	90	35	€ 23.000,00	15/01/2018	CU 16
18	NISSAN	CABSTAR	VEICOLO SPECIALE	FB 782 XK	gen-16	2488	90	35	€ 23.000,00	15/01/2018	CU 13
19	IVECO	2Y3C IC09	VEICOLO SPECIALE	FB 765 XK	gen-16	8710	243	260	€ 81.000,00	15/01/2018	CU 13
20	IVECO	2Y3C IC09	VEICOLO SPECIALE	FB 766 XK	gen-16	8710	243	260	€ 81.000,00	15/01/2018	CU 13
21	IVECO	2Y3C IC09	VEICOLO SPECIALE	FB 770 XK	gen-16	8710	243	260	€ 81.000,00	15/01/2018	CU 13
22	IVECO	2Y3C IC09	VEICOLO SPECIALE	FB 772 XK	gen-16	8710	243	260	€ 81.000,00	15/01/2018	CU 13
23	IVECO	2Y3C IC09	VEICOLO SPECIALE	FB 773 XK	gen-16	8710	243	260	€ 81.000,00	15/01/2018	CU 13
24	RENAULT	22CVA1 – 320.8	VEICOLO SPECIALE	CX 339 CL	mag-15	11116	230	260	€ 0,00	30/01/2019	CU 9
25	NISSAN	F241 ISD4R 5M3M1N	VEICOLO SPECIALE	FF 671 SM	ott-16	2488	90	35	€ 33.000,00	31/01/2019	CU 16
26	NISSAN	F241 ISD4R 5M1M1N	VEICOLO SPECIALE	ZA 760 ZZ	mar-15	2488	90	35	€ 30.000,00	31/01/2019	CU 13
27	RENAULT	22CVA1 – 320.8	VEICOLO SPECIALE	DC 572 SH	lug-06	11116	230	260	€ 0,00	31/01/2019	CU 13
28	IVECO	MAGIRIUS A260S/80	VEICOLO SPECIALE	DC 962 LJ	lug-16	7790	228	260	€ 0,00	31/01/2019	CU 9

29	BUCHER GUYER	AG CITY SPIDER	SPAZZATRICE	AE N 612	mar-14	1123	19.1	25	€ 0,00	31/01/2019	FISSA
30	NISSAN	F241 ISD4R 5M1M1N	VEICOLO SPECIALE	ZA 764 ZZ	apr-15	2488	90	35	€ 14.000,00	31/01/2019	CU 14
31	RENAULT	22CVA1	VEICOLO SPECIALE	FD 923 KZ	apr-14	11116	230	260	€ 0,00	31/01/2019	CU 13
32	EVF	TE TK2 A CFB	VEICOLO SPECIALE	EA 973 NL	apr-10		10	19	€ 0,00	31/01/2019	CU 13
33	NISSAN	F241 ISD4R 5M1M1N	VEICOLO SPECIALE	ZA 761 ZZ	mar-15	2488	90	35	€ 22.000,00	31/01/2018	CU 18
34	DULEVO	5013Y	LAVASTRADE	AK J 108	dic-15	3920	118	12	€ 0,00	31/01/2019	FISSA
35	NISSAN	F241 ISD4R 5M3M1N	VEICOLO SPECIALE	FF 769 SM	nov-16	2488	90	35	€ 33.000,00	31/01/2019	CU 16
36	NISSAN	F241 ISD4R 5M3M1N	VEICOLO SPECIALE	FF 770 SM	nov-16	2488	90	35	€ 33.000,00	31/01/2019	CU 16
37	NISSAN	F241 ISD4R 5M3M1N	VEICOLO SPECIALE	FF 771 SM	nov-16	2488	90	35	€ 33.000,00	31/01/2019	CU 16
38	NISSAN	F241 ISD4R 5M3M1N	VEICOLO SPECIALE	FF 672 SM	dic-16	2488	90	35	€ 33.000,00	31/01/2019	CU 13
39	NISSAN	F241 ISD4R 5M3M1N	VEICOLO SPECIALE	ZA 765 ZZ	apr-15	2488	90	35	€ 14.000,00	31/01/2019	CU 14
40	NISSAN	F241 ISD4R 5M3M1N	VEICOLO SPECIALE	FE 917 WB	lug-16	2488	90	35	€ 33.000,00	31/01/2019	CU 13
41	NISSAN	F241 ISD4R 5M3M1N	VEICOLO SPECIALE	FE 916 WB	lug-16	2488	90	35	€ 33.000,00	31/01/2019	CU 13
42	NISSAN	F241 ISD4R 5M3M1N	VEICOLO SPECIALE	FE 918 WB	lug-16	2488	90	35	€ 33.000,00	31/01/2019	CU 13
43	NISSAN	F241 ISD4R 5M3M1N	VEICOLO SPECIALE	FE 626 WB	set-16	2488	90	35	€ 33.000,00	31/01/2019	CU 13
44	DULEVO	5013T	SPAZZATRICE	AK E0 28	mag-10	3920	118	51	€ 0,00	31/01/2019	FISSA
45	NISSAN	F241 ISD4R 5M3M1N	VEICOLO SPECIALE	FE 627 WB	set-16	2488	90	35	€ 33.000,00	31/01/2019	CU 13
46	IVECO MAGIRU S	A190S 80 ST 3C	VEICOLO SPECIALE	CP 043 ZK	ott-04	7790	228	260	€ 0,00	31/01/2019	CU 13
47	IVECO	160/150/ E4	VEICOLO SPECIALE	DC 933 GX	dic-06	5880	185	150	€ 0,00	31/01/2019	CU 12

48		BEACH TECH MARINA	PULISCI SPIAGGE O PARCHI	AD W7 91	apr- 03	1498	32	27	€ 0,00	31/01/2019	FISSA
49	ISUZU		AUTOCARRO	BD 431 FR	mag- 99	3059	61	35	€ 0,00	31/01/2019	CU 4
50	EFFEDI	TS28 V	VEICOLO SPECIALE	BH 604 MY	mag- 00	1697	39	28	€ 0,00	31/01/2019	CU 1
51	ISUZU	MOTORS LIMITED NPR 69 G	AUTOCARRO	BE 137 SN	lug- 99	3059	61	35	€ 0,00	31/01/2019	CU 2
52	RENAULT	22CVA1- 320.8	VEICOLO SPECIALE	CW 114 HZ	apr- 05	11116	230	260	€ 0,00	31/01/2019	CU 9
53	IVECO	MAGIRIUS A260S/80	VEICOLO SPECIALE	DC 961 LJ	giu- 06	7790	228	260	€ 0,00	31/01/2019	CU 9
54	DULEVO	INTERBAT IONAL SPA	SPAZZATRICE	AH P 256	gen- 09	5880	147	206	€ 22.000,00	31/01/2019	FISSA
55	DULEVO	INTERBAT IONAL SPA	LAVASTRADE	AG K 257	set- 07	3920	110	184	€ 0,00	31/01/2019	FISSA
56	DULEVO	INTERBAT IONAL SPA	SPAZZATRICE	AE R 917	lug- 05	3920	110	193	€ 0,00	31/01/2019	FISSA
57	RENAULT	56ANA1	VEICOLO SPECIFICO	DK 637 YE	mar- 08	2953	95	35	€ 0,00	31/01/2019	CU 16
58	RENAULT	KC5SAF	AUTOVETTURA	DR 794 YE	ago- 08	1598	60		€ 0,00	31/01/2019	CU 9
59	NISSAN	F241 ISD4R 5M1M1N	VEICOLO SPECIALE	EZ 965 WD	lug- 15	2488	90	35	€ 22.000,00	31/01/2019	CU 14
60	IVECO MAGIRU S	260E35/E 3/75 ST 4C 0463	VEICOLO SPECIALE	CJ 729 EL	set- 03	7790	259	320	€ 30.000,00	31/01/2019	CU 11
61	RENAULT	V.I. 22CVA1- 320.8	VEICOLO SPECIALE	CN 751 RJ	apr- 04	11116	230	260	€ 30.000,00	31/01/2018	CU 14
62	IVECO	35/E4	VEICOLO SPECIALE	ZA 084 XP	giu- 09	2287	71	35	€ 13.000,00	31/01/2018	CU 11
63	IVECO	35/E4	VEICOLO SPECIALE	ZA 086 XP	giu- 09	2287	71	35	€ 0,00	31/01/2018	CU 9
64	MERCED ES BENZ	950.50	VEICOLO SPECIALE	DS 835 MR	set- 08	6374	170	180	€ 26.000,00	31/01/2018	CU 8
65	MERCED ES	950.50 AXOR 1823	VEICOLO SPECIALE	DP 993 NK	set- 08	6374	170	180	€ 15.000,00	31/01/2018	CU 13

66	BUCHER GUYER	AG CC5000.3	SPAZZATRICE	AF P 670	feb- 06	4249	100	158	€ 0,00	31/01/2018	FISSA
67	FIAT	STILO SW	AUTOVETTURA	DE 504 BX	mar- 07	1910	88		€ 0,00	31/01/2019	CU 12
68	IVECO	35C13A	AUTOCARRO	BL 535 JE	giu- 06	2800	92	35	€ 0,00	31/01/2019	CU 12
69	FIAT		AUTOVETTURA	DN 353 WG	apr- 08	1910	88		€ 0,00	31/01/2019	CU 12
70	NISSAN	F241 ISD4R 5M3M1N	VEICOLO SPECIALE	FB 077 KN	ott- 15	2488	90	35	€ 33.000,00	31/01/2019	CU 12
71	NISSAN	F241 ISD4R 5M3M1N	VEICOLO SPECIALE	FB 078 KN	ott- 15	2488	90	35	€ 33.000,00	31/01/2019	CU 15
72	NISSAN	F241 ISD4R 5M3M1N	VEICOLO SPECIALE	FB 079 KN	ott- 15	2488	90	35	€ 33.000,00	31/01/2019	CU 15
73	NISSAN	F241 ISD4R 5M3M1N	VEICOLO SPECIALE	FB 071 KN	ott- 15	2488	90	35	€ 33.000,00	31/01/2019	CU 15
74	NISSAN	F241 ISD4R 5M3M1N	VEICOLO SPECIALE	FB 072 KN	ott- 15	2488	90	35	€ 33.000,00	31/01/2019	CU 12
75	NISSAN	F241 ISD4R 5M3M1N	VEICOLO SPECIALE	FB 073 KN	ott- 15	2488	90	35	€ 33.000,00	31/01/2019	CU 15
76	NISSAN	F241 ISD4R 5M3M1N	VEICOLO SPECIALE	FB 074 KN	ott- 15	2488	90	35	€ 33.000,00	31/01/2019	CU 17
77	NISSAN	F241 ISD4R 5M3M1N	VEICOLO SPECIALE	FB 075 KN	ott- 15	2488	90	35	€ 33.000,00	31/01/2019	CU 12
78	NISSAN	F241 ISD4R 5M3M1N	VEICOLO SPECIALE	FB 076 KN	ott- 15	2488	90	35	€ 33.000,00	31/01/2019	CU 18
79	IVECO	A190S 80 ST 3C	VEICOLO SPECIALE	DW 887 GK	mar- 17	7790	228	260	€ 0,00	31/01/2019	CU 13
80	IVECO		VEICOLO SPECIALE	ZA 087 XP	giu- 09	2287	71	35	€ 0,00	31/01/2019	CU 18
81	IVECO		AUTOCARRO	DW 064 YT	giu- 09	10308	309	255	€ 0,00	02/02/2019	CU 14
82	YAMAHA		MOTOCICLO	BX 393 45	mar- 04	124	8,4		€ 0,00	08/02/2019	CU 4
83	PIAGGIO		CICLOMOTORE	X4 M7 BK	mar- 11	49	1,08		€ 0,00	02/02/2019	FISSA

84	FIAT	263 ZXC1A SN2CN	VEICOLO SPECIALE	EY 630 YY	mar- 15	1248	66	21	€ 6.000,00	31/03/2019	CU 14
----	------	-----------------------	---------------------	--------------	------------	------	----	----	------------	------------	-------

ART. 33 - CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio assicurativo DP Broker Srl in qualità di broker ai sensi del D. Lgs. 209/2205.

La Società riconosce, pertanto, che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dalla DP Broker Srl.

I premi saranno pagati dal Contraente per il tramite del Broker.

Il compenso del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerato dalla Compagnia Assicuratrice nella misura del 4,00% (quattro/00) sul premio imponibile. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente.

In caso di modifica del broker incaricato il compenso sarà riconosciuto alla società che gestirà il contratto all'atto della scadenza annuale della presente polizza.

ART. 34 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Le parti:

- L'Assicuratore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i. , si impegna a comunicare al broker, intermediario dei premi ai sensi dell'apposita " clausola broker", sia alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'assicuratore si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi;

- Il broker, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla stazione appaltante ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di Banche o della società Poste Italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, ne darà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

ART. 35 – TRATTAMENTO DATI

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che derivino, per concludere, gestire ed eseguire il contratto da Lei richiesto, nonché gestire e liquidare i sinistri attinenti all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Nell'ambito della presente finalità il trattamento viene altresì effettuato per la prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali.

ART.36 – LIQUIDAZIONE DEL PREMIO

Il premio annuo lordo sarà liquidato in rate annuali con le seguenti modalità:

Rata iniziale	Dal 04/07/2018	Al 04/01/2019
Rata succ.	Dal 04/01/2019	Al 04/07/2019
Rata succ.	Dal 04/07/2019	Al 04/01/2020
Rata succ.	Dal 04/01/2020	Al 04/07/2020
Rata succ.	Dal 04/07/2020	Al 04/01/2021
Rata succ.	Dal 04/01/2021	Al 04/07/2021

Premio netto	Accessori	Premio imponibile	Imposte	Premio lordo
€	€	€	€	€

(Clausole opzionali valide solo se accettate nell'offerta tecnica)

Art.37 A) – Dispositivi satellitari- Servizio Fleet Management (Clausola opzionale valida solo se accettata nella offerta tecnica)

Entro 120 (centoventi) giorni dalla decorrenza di polizza e per tutta la durata della stessa, l'impresa è tenuta a fornire (direttamente o anche per il tramite di un proprio fornitore mediante apposita fornitura in comodato gratuito) e far installare (tramite installatori professionali) apposito dispositivo satellitare su **tutti** i veicoli assicurati nella presente polizza Libro Matricola.

Il Contraente si impegna a rendere possibili le operazioni di installazione entro il termine suindicato, mettendo a disposizione degli installatori il parco veicoli interessato.

Tale dispositivo satellitare dovrà fornire i dati di localizzazione del veicolo alla struttura gestita dal fornitore in maniera tale che il Contraente, attraverso un accesso web dedicato, possa rilevare, per singolo veicolo, i dati relativi alla localizzazione del veicolo stesso

In caso di sinistro e, previa richiesta dell'Impresa, la Contraente si impegna, entro 30 giorni, a fornire all'Impresa il dato sulla posizione del veicolo così come rilevabile sul sito web dedicato e/o a richiedere al fornitore dei beni di trasmettere all'Impresa tale informazione.

In caso di esclusione/inclusione/sostituzione di un veicolo nel corso del contratto, l'impresa è altresì tenuta, entro 60 giorni dalla comunicazione da parte dell'Ente, che deve avvenire tramite le modalità di cui all'art.9 Polizza amministrata con "Libro Matricola", a provvedere per la disinstallazione/installazione/re-installazione sul nuovo veicolo assicurato; il Contraente si impegna a rendere possibili tali operazioni entro il termine suindicato, mettendo a disposizione degli installatori i veicoli interessati.

Alla scadenza definitiva della polizza, qualora l'aggiudicatario della successiva polizza sia diverso dall'attuale, l'impresa si impegna a far disinstallare definitivamente i dispositivi satellitari entro 60 giorni dalla scadenza, fermo restando che, comunque, il fornitore di servizi scelto dall'Impresa manterrà memorizzati ed accessibili per la Contraente i dati della localizzazione per almeno un anno successivo alla scadenza della polizza; la Contraente, previa richiesta dell'Impresa, si impegna a richiedere al fornitore dei beni di trasmettere tali informazioni all'Impresa entro 30 giorni dalla richiesta.

Tutti i costi connessi al servizio illustrato nella presente norma (canone di noleggio del dispositivo, costo del servizio, costi di installazione e disinstallazione) si intendono a carico dell'Impresa aggiudicataria, senza nessun onere aggiuntivo per la Contraente, con la precisazione che i dispositivi restano di proprietà dell'Impresa o della eventuale ditta fornitrice.

Di seguito la descrizione delle caratteristiche standard di funzionamento richieste:

Caratteristiche QUADRO SINOTTICO

- 1 Frequenza di campionamento non meno di 1 ogni 3 minuti e/o al verificarsi di evento
- 2 Targa
- 3 Coordinate GPS con decodifica indirizzo
- 4 Data
- 5 Ora
- 6 Km percorsi ultima posizione
- 7 Velocità puntuale
- 8 Accensione/spegnimento
- 9 Trasmissione tramite mail di segnali di allarme provenienti dalla centralina (indirizzi mail configurabili tramite anagrafica)
- 10 Gestione anagrafica automezzi interrogabile via web
- 11 Report mensile anagrafica automezzi con indicazione della data di installazione black box e data ultima rilevazione GPS
- 12 Disponibilità mensile dei dati registrati relativi all'intera flotta con i dati indicati ai punti precedenti.

Art.37 B) Caratteristiche opzionali di funzionamento (valide solo se espressamente offerte nella scheda di offerta tecnica) Caratteristiche QUADRO SINOTTICO

13 DASH BOARD web con esportazione dei dati differita di 2 ore precedenti la richiesta con accesso diretto ed autonomo su piattaforma informatica consultabile H24 mediante User e AWD con Georeferenziazione su cartografia digitale degli automezzi.

14 Definizione del percorso su mappa stradale in base all'interpolazione dei dati campionati

15 Sistema di monitoraggio dei consumi in funzione degli effettivi chilometri percorsi con generazione di allarmi

16 Realizzazione del Sistema di monitoraggio (punto 15) dei consumi in funzione degli effettivi chilometri percorsi attraverso l'utilizzo di appositi sensori tipo Wireless autoalimentati a basso consumo con generazione di allarmi (punteggio in aggiunta a quello previsto al punto precedente).